



Comune di
CHiusa DI SAN MICHELE

Provincia di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016
<http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it> e:mail chiusasmichele@tin.it
posta cert. protocollo:chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Parte I

Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 **Regolamento -Finalità**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano delle situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale e dei Capi Gruppo.

Art. 2 **Interpretazione del Regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone lo stesso, nel più breve tempo possibile, al Consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante la seduta del Consiglio, relative alla interpretazione delle norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta. Nei giorni seguenti avvia la procedura di cui al secondo comma.
4. La interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.3 **Durata in carica del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Gli atti devono contenere i motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art.4
La sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, nella Sala Consigliare, ubicata presso il Salone Polivalente dell'ex Società Operaia.
2. Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede abituale, quando ciò appaia necessario, anche per ragioni di carattere sociale tali da far ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede dove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene la seduta all'esterno e all'interno della Sala vengono esposte le bandiere dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e del Comune.

Capo II - Il Presidente

Art.5
Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza delle sedute è assunta dal Vicesindaco, purché consigliere comunale o in sua assenza dal consigliere anziano.

Art.6
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.
Pone e precisa il termine delle proposte per le quali si discute e si vota; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla la regolarità e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III - I gruppi consiliari

Art.7 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo deve comunicare al Sindaco ed al Segretario comunale, il nome del Capogruppo e del vice capogruppo se nominato, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto. Ogni eventuale variazione della persona del Capogruppo deve essere comunicata al Sindaco ed al Segretario comunale. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere, non membro della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi consiliari, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Art.8 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale. Concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza è altresì la sede nella quale il Sindaco fornisce ai gruppi consiliari preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. La conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Comunale.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento di questi dal Vicesindaco. E' convocata di norma prima di ogni seduta consiliare, almeno 48 ore prima della data del Consiglio.
4. In caso di assenza o impedimento di un Capogruppo, partecipa ai lavori della conferenza il relativo Vice Capogruppo

Capo IV - Le commissioni consiliari

Art. 9 Costituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee stabilendone il numero e le competenze e determinandone la loro composizione numerica.

Art. 10 Composizione delle Commissioni

1. Ogni Commissione è composta da un numero di Consiglieri, determinato dal Consiglio comunale in sede di nomina delle Commissioni stesse, in modo tale che tutti i Gruppi siano rappresentati in ciascuna Commissione.
2. I Gruppi composti da più Consiglieri avranno un numero di Commissari tendenzialmente proporzionale alla propria consistenza numerica.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti per la materia trattata possono, e se richiesti devono, partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. I Consiglieri comunali possono partecipare a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fanno parte, senza diritto di voto salvo che essi non sostituiscano per quella seduta e previa certificazione scritta del Capogruppo un commissario titolare; i membri della Commissione hanno priorità negli interventi.
5. Ogni componente di Commissione può farsi assistere da un esperto di fiducia, il quale può partecipare alla discussione senza diritto al voto.

Art.11 Competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno funzioni referenti ai fini di una più specifica e approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
2. A tali fini essi svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta, e specificatamente:
 - esprimono parere non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione loro sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori per le materie ad essi delegate, o loro deferite dal Consiglio;
 - esprimono parere non vincolante di carattere preliminare in ordine alle questioni sulle quali il Sindaco o gli Assessori ritengano opportuno consultarle;
 - formulano eventuali proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale.

Art.12 Nomina delle Commissioni

1. Le Commissioni sono elette dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla prima seduta e durano in carica quanto il Consiglio che le ha nominate; la perdita della qualifica di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla Commissione.
2. Le dimissioni dalle Commissioni sono presentate per iscritto al Sindaco; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La surrogazione dei Commissari decaduti o dimissionari avviene con le modalità di cui al precedente comma 1, rispettando i criteri di cui all'art.10.

Art.13
Presidenza e segreteria delle Commissioni

1. Ogni Commissione, nella prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono svolte dal Commissario più anziano.
2. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente sono presentate per iscritto al Sindaco; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Presidente della Commissione ha, nel corso delle riunioni, i poteri e le prerogative che spettano al Presidente durante le sedute consiliari.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da uno dei componenti della stessa, designato di volta in volta dal Presidente. Il segretario redige il verbale in forma sintetica, anche manoscritto.

Art.14
Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti di propria iniziativa, oppure su richiesta del Sindaco, degli assessori competenti o di un terzo dei componenti.
2. Il Presidente deve convocare la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza, provvede il Sindaco.
3. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale.
4. Il Presidente della Commissione può stabilire che la riunione si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, qualora particolari esigenze lo rendano opportuno.
5. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai componenti della Commissione almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'Albo del Comune.
6. In caso di urgenza, la Commissione può essere convocata a mezzo telegrafico o telematico con accusata ricevuta o verbalmente all'interessato, in deroga al termine di cui al comma precedente.

Art.15
Svolgimento delle riunioni

1. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
2. Qualora, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia presente un numero di Commissari tale da rendere valida la seduta ai sensi del comma precedente, questa viene dichiarata deserta.
3. Ove occorra decidere mediante votazione, i pareri sono assunti a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità delle medesime.
5. Le Commissioni possono essere convocate in seduta "aperta" per gli scopi e con le modalità fissate nell'articolo 55 del vigente regolamento consiliare.

6. Della riunione delle Commissioni è data notizia ai cittadini mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio almeno 24 ore prima.
7. La Commissione può chiedere, tramite il Presidente, l'audizione di uno o più Assessori, nonché, l'intervento di Dirigenti, Funzionari o Consulenti con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica.
8. Nel caso venga a mancare il numero legale il Presidente è tenuto a richiamare in aula i Commissari che se ne siano allontanati; nel caso non venga raggiunto il numero legale, la seduta viene sciolta.

Art. 16

Pareri

1. I pareri e le proposte sono espressi a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Ogni Commissario ha diritto di indicare a verbale i motivi del proprio voto ed ogni Gruppo ha diritto di presentare una propria relazione.
3. I pareri e le relazioni sono depositati con le proposte di deliberazione.

Art. 17

Sedute congiunte

1. Le sedute congiunte delle Commissioni sono convocate, di concerto, dai rispettivi presidenti.

Capo V - Commissioni speciali

Art.18

Commissione d'indagine riservata

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Segretario comunale, del Presidente del collegio dei revisori, dei Responsabili di area e dei loro dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri Enti e Organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della

commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da uno dei componenti della stessa designato di volta in volta, su proposta del Presidente della stessa commissione. La conservazione di tutti gli atti utilizzati e dei verbali viene curata dal Segretario comunale.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non siano direttamente ed indirettamente connessi e pertinenti all'indagine.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o , in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si dovranno adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 19 Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché i dipendenti comunali, cittadini ed esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Le Commissioni di studio debbono essere sempre presiedute da un Consigliere Comunale.

Capo VI - I consiglieri scrutatori

Art. 20 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Verificano la validità delle schede e il conteggio dei voti, riferendone il risultato al Presidente.
3. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II

I consiglieri comunali

Capo I - Norme generali

Art.21 **Riserva di legge**

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art.22 **Entrata in carica- Convalida**

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero , in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali esiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art.23 **Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.
2. Non è previsto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art.24

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Per quanto riguarda le cause di decadenza e rimozione dalla carica si applicano le disposizioni previste dalla Legge.

Capo III - Diritti

Art.25

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali la consulenza necessaria.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Art.26

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale del Comune.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. Qualora nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al 1° comma, previa diffida, provvede il Prefetto in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Art.27

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma secondo del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.28

Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o all'Assessore competente al fine di ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse del Paese.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti. Per inserire le interrogazioni e le interpellanze all'ordine del giorno del Consiglio Comunale è necessaria specifica richiesta firmata da uno o più consiglieri e deve essere depositata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, in forma scritta, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, qualora non sia richiesta la trattazione in sede di Consiglio Comunale.
6. Qualora l'interrogazione abbia carattere urgente può essere effettuata verbalmente anche durante la seduta, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude

con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

8. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco e sottoscritte da uno o più consiglieri. Sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

Art. 29

Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.

1. La trattazione delle interrogazioni/interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica o nella parte conclusiva della seduta stessa.
2. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se i consiglieri proponenti non sono presenti al momento in cui devono illustrare la loro interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che i presentatori non ne abbiano chiesto il rinvio ad altra seduta.
3. L'interrogazione e/o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti della seduta. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione e/o interpellanza o demandare all'assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti e ugualmente la risposta nel tempo di dieci minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
5. Nel caso che l'interrogazione e/o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni e/o interpellanze relative a argomenti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni e/o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni e/o interpellanze urgenti. Il Presidente o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro trenta giorni successivi alla seduta.
9. In ogni seduta del Consiglio Comunale possono essere trattate non più di quattro interrogazioni e/o interpellanze. In casi particolari la conferenza dei capigruppo può prevedere un numero diverso da quello previsto dal presente comma.
10. Nelle sedute nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze.
11. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro quindici giorni dalla richiesta e l'interrogazione e/o interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

12. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione e/o interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 30 Gli ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale, con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune.
2. Sono presentati, in iscritto, almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica. La richiesta deve essere sottoscritta da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse, e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di tempo fissato dal precedente art. 29.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
7. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.
8. Per la formulazione degli ordini del giorno non occorrono i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 31 Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalle legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune o degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
2. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto almeno dieci giorni prima della seduta consigliare e firmata dai consiglieri proponenti.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito. Ogni gruppo consigliere ha diritto ad un solo intervento della durata massima di dieci minuti.

Art. 32
Le risoluzioni

1. Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici punti connessi con un argomento in trattazione.
2. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 33
La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente Regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. La richiesta di intervento sull'ordine dei lavori ha precedenza su qualunque altro intervento.

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

Art.34
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché ad un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 12 febbraio 2009). Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. La giunta comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, c.5 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, può deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale e gli Assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art.35
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse con la carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art.36
Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art.37
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Il divieto di cui al precedente comma 1 comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. Gli assessori oppure i consiglieri che devono astenersi ed assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.38
Responsabilità personale –Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore e contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente alla seduta.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso il voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge.

Capo V - Nomine ed incarichi a consiglieri comunali

Art.39

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art.40

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto palese.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare al Sindaco, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art.41

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta dal Sindaco nonché da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme alla Giunta.
3. A tal fine il Sindaco provvede ad informare i Capigruppo, con congruo anticipo, di ogni riunione e manifestazione pubblica indetta in modo tale da garantire la partecipazione alle medesime.

Parte III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I - Convocazione

Art. 42 Competenza

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco o nel caso di sua assenza o impedimento dal vice Sindaco.
2. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 43 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta mediante avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e delle sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima.
3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per i seguenti atti fondamentali: modifiche dello Statuto, bilancio di previsione annuale e pluriennale, rendiconto della gestione finanziaria.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi la seduta deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
7. Nell'avviso deve essere precisato se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione; nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vicesindaco.

Art. 44
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni e mozioni, presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrano le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art.45
Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale a cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R., fax o posta elettronica. Il Messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. Previa richiesta scritta dal Consigliere la consegna dell'avviso di convocazione può essere effettuata tramite fax o posta elettronica all'indirizzo specificato dal richiedente. Tali modalità sostituiscono a tutti gli effetti quelle previste dai precedenti commi.

Art.46

Avviso di convocazione – Consegna – Termine

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dalla seduta nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.
9. Il termine di cui al precedente comma 6 si applica altresì, nell'ipotesi di annullamento della seduta o di variazione di luogo, della data o dell'ora delle sedute già convocate.

Art. 47

Ordine del giorno -pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Messo comunale verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. L'elenco degli argomenti da trattare viene portato a conoscenza dei cittadini attraverso pubblici avvisi.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 48

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 48 ore prima della riunione.
Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

Art. 49

Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione, Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione, I consiglieri che entrano o che si assentano dalla seduta dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 50
Sedute di seconda convocazione

1. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno la metà dei consiglieri assegnati all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art.46.
4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un' seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del presente regolamento.
7. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova seduta mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 51
Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle sedute del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 52 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.54.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi.

Art. 53 Registrazione audio e video

1. Sono consentite le registrazioni audio e video delle sedute ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. Le registrazioni possono essere allegate al verbale della seduta. E' possibile la ripresa delle sedute, in misura totale o parziale, a mezzo di registratori, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione, ai sensi della vigente normativa, previa autorizzazione del Presidente.
2. Della registrazione di cui al precedente comma deve essere data comunicazione ai consiglieri, in apertura di seduta.

Art.54 Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza della persona, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente il Consiglio o di un assessore
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma precedente, il Presidente invita a chiuderla senza ulteriori interventi e accerta se chi stava intervenendo intenda continuare, o se altri intendano intervenire sulla stessa questione. In caso affermativo il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta e, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, cura che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Ogni componente il Consiglio e ogni assessore, precisandone i motivi , può richiedere al Presidente che un proprio intervento si svolga in seduta segreta, quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al comma 1.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti il Consiglio, gli assessori esterni e il segretario comunale.
5. Il verbale e la registrazione delle sedute segrete, e delle parti segrete di sedute pubbliche, è approvato nella stessa o in altra seduta segreta ed è conservato a cura del segretario comunale. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti il Consiglio e della Giunta.

Art. 55
Sedute "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Sindaco, può convocare la seduta "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni ed assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 56
Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 57
Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva

Art. 58

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Non è consentita la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute del Consiglio. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula, intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
6. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 59

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta viene sospesa.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 60

Comunicazioni

1. All'inizio o nella parte conclusiva della seduta, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, ogni consigliere può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. In tale momento ogni Consigliere può richiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.
4. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

Art. 61

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte del Consiglio.
2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 62

Discussione norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione non più di due volte, la prima per non più di dieci minuti, e la seconda per non più di cinque.
4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire al termine del dibattito sull'argomento per non più di 15 minuti complessivi ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative, al bilancio preventivo, al rendiconto, ed al piano regolatore generale.

Art. 63

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con voto palese.

Art. 64

Fatto personale

1. Costituisce 'fatto personale' l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 65
Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 66
La partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 67
Il verbale della seduta - redazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale, avvalendosi delle registrazioni audio della seduta consigliare.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta non si sia svolta in forma pubblica e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornire copia del Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso della seduta, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.

Art. 68

Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. In caso contrario il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Responsabile dell'ufficio di segreteria.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 69

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

CAPO II - LE DELIBERAZIONI

Art. 70

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio proponente, il quale assicura al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti il Segretario comunale si pronuncia per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo emendato viene letto dal Presidente prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi o enti ed uffici devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. del T.U. 18 agosto 2000 n.267, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 71

Approvazione - revoca - modifica

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità degli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III - LE VOTAZIONI

Art. 72

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 73 e 74.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve votare su persone o deve esprimere su di esse apprezzamenti e valutazioni sulle qualità e sui comportamenti.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta, e nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi,
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno uno o più consiglieri abbiano richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 73

Votazioni in forma palese

- 1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
- 3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.
- 6. I consiglieri che, al momento della votazione, non vogliono partecipare al voto, devono dichiararlo, vengono considerati assenti e si allontanano dallo spazio riservato al Consiglio comunale.

Art. 74
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 75
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive si segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che intendono astenersi dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 76
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti
2. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude il rinnovo del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere sottoposta al consiglio solo in una seduta successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione del Presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 77
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 78

Cause di scioglimento ed effetti

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. (art. 52 D. Lgs. 267/2000)
3. Inoltre il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall'art. 141 e 143 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. (art. 141, c. 5, D. Lgs. 267/2000)

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

Entrata in vigore -Diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle sedute del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo -eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1	Regolamento - Finalità	Pag. 1
Art. 2	Interpretazione del Regolamento	» 1
Art. 3	Durata in carica del Consiglio	» 1
Art. 4	La sede delle sedute	» 2

Capo II – Il Presidente

Art. 5	Presidenza delle sedute	Pag. 2
Art. 6	Compiti e poteri del Presidente	» 3

Capo III – I gruppi consiliari

Art. 7	Costituzione	Pag. 4
Art. 8	Conferenza dei Capigruppo	» 4

Capo IV – Le commissioni consiliari

Art. 9	Costituzione delle Commissioni	Pag. 4
A.rt. 10	Composizione delle Commissioni	» 5
Art. 11	Competenze delle Commissioni	» 5
Art. 12	Nomina delle Commissioni	» 5
Art. 13	Presidenza e segreteria delle Commissioni.	» 6
Art. 14	Convocazione delle Commissioni	» 6
Art. 15	Svolgimenti delle riunioni	» 6
Art. 16	Pareri	» 7
Art. 17	Sedute congiunte	» 7

Capo V – Commissioni speciali

Art. 18	Commissione d'indagine riservata	Pag. 7
Art. 19	Commissioni di studio	» 8

Capo VI – I consiglieri scrutatori

Art. 20 Designazione e funzioni	Pag. 8
---------------------------------	--------

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

Art. 21 Riserva di legge	Pag. 9
--------------------------	--------

Capo II – Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 22 Entrata in carica - Convalida	Pag. 9
Art. 23 Dimissioni	» 9
Art. 24 Decadenza e rimozione dalla carica	» 10

Capo III – Diritti

Art. 25 Diritti d'iniziativa	Pag. 10
Art. 26 Richiesta di convocazione del Consiglio	» 10
Art. 27 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	» 11
Art. 28 Interrogazioni, interpellanze e mozioni	» 11
Art. 29 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze	» 12
Art. 30 Gli ordini del giorno	» 13
Art. 31 Le mozioni	» 13
Art. 32 Le risoluzioni	» 14
Art. 33 La mozione d'ordine	» 14

Capo IV – Esercizio del mandato elettivo

Art. 34 Diritto di esercizio del mandato elettivo	Pag. 14
Art. 35 Divieto di mandato imperativo	» 15
Art. 36 Partecipazione alle sedute	» 15
Art. 37 Astensione obbligatoria	» 15
Art. 38 Responsabilità personale – Esonero	» 15

Capo V – Nomine ed incarichi a consiglieri comunali

Art. 39	Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	Pag.	16
Art. 40	Nomine e designazioni di consiglieri comunali	»	16
Art. 41	Funzioni rappresentative	»	16

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

Art. 42	Competenza	Pag.	17
Art. 43	Convocazione	»	17
Art. 44	Ordine del giorno	»	17
Art. 45	Avviso di convocazione – Consegna – Modalità	»	18
Art. 46	Avviso di convocazione – Consegna – Termine	»	19
Art. 47	Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione	»	19

Capo II – Ordinamento delle sedute

Art. 48	Deposito degli atti	Pag.	20
Art. 49	Sedute di prima convocazione	»	20
Art. 50	Sedute di seconda convocazione	»	21
Art. 51	Partecipazione dell'assessore non consigliere	»	21

Capo III – Pubblicità delle sedute

Art. 52	Sedute pubbliche	Pag.	22
Art. 53	Registrazione audio e video	»	22
Art. 54	Sedute segrete	»	22
Art. 55	Sedute "aperte"	»	23

Capo IV – Disciplina delle sedute

Art. 56 Comportamento dei consiglieri	Pag.	23
Art. 57 Ordine della discussione	»	23
Art. 58 Comportamento del pubblico	»	24
Art. 59 Ammissione di funzionari e consulenti in aula	»	24

Capo V – Ordine dei lavori

Art. 60 Comunicazioni	Pag.	25
Art. 61 Ordine di trattazione degli argomenti	»	25
Art. 62 Discussione norme generali	»	25
Art. 63 Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)	»	26
Art. 64 Fatto personale	»	26
Art. 65 Termine della seduta	»	27

Capo VI – Partecipazione del Segretario Comunale

Il verbale

Art. 66 La partecipazione del Segretario alla seduta	Pag.	27
Art. 67 Il verbale della seduta – redazione e firma	»	27
Art. 68 Verbale – deposito – rettifiche – approvazione	»	28

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

Capo I – Competenza del Consiglio

Art. 69 La competenza esclusiva	Pag.	29
---------------------------------	------	----

Capo II – Le deliberazioni

Art. 70 Forma e contenuti	Pag.	29
---------------------------	------	----

Art. 71 Approvazione – revoca - modifica	Pag. 30
--	---------

Capo III– Le votazioni

Art. 72 Modalità generali	Pag. 30
Art. 73 Votazione in forma palese	» 31
Art. 74 Votazione per appello nominale	» 32
Art. 75 Votazione segrete	» 32
Art. 76 Esito delle votazioni	» 33
Art. 77 Deliberazioni immediatamente eseguibili	» 33

PARTE V CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 78 Cause di scioglimento ed effetti	Pag. 34
--	---------

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 Entrata in vigore – Diffusione.	Pag. 35
---	---------